

Circolare Mensile n. 3 di marzo 2020

MARZO 2020: NOVITÀ..... 2

1	Nuova IMU in vigore dall'1.1.2020 - Chiarimenti.....	2
2	Richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali - Approvazione del nuovo modello TR	3
3	Premio riconosciuto ai dipendenti che hanno lavorato in sede nel mese di marzo 2020 - Recupero in compensazione.....	4
4	Lotteria degli scontrini - Disposizioni attuative	5
5	Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF imprenditori.....	6
6	Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Spettanza ai collaboratori familiari.....	7
7	Cumulo tra la "Tremonti ambientale" e il conto energia - Comunicazione per la rinuncia e versamento della somma dovuta	7
8	<i>Patent box</i> - Rinuncia alla procedura di <i>ruling</i> in corso per l'autodeterminazione - Effetti	8
9	Nota di variazione IVA per stralcio <i>ex lege</i> del debito.....	8
10	Servizi di logistica integrata - Territorialità IVA	9
11	Commissioni di pagamento - Trattamento ai fini IVA.....	10
12	Donazioni per solidarietà sociale di abbigliamento, <i>personal computer</i> e <i>tablet</i>	10
13	Interventi antisismici - Acquisto dell'unità immobiliare ristrutturata interamente dalle imprese - Procedure autorizzatorie	11
14	Misure per il sostegno alla lettura.....	11
15	Intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali - Estensione.....	12
16	Biglietterie automatizzate - Rilascio titoli di accesso - Idoneità dei sistemi - Semplificazioni ...	12
17	Tardiva comunicazione di variazione dati di un soggetto non residente	13

1	NUOVA IMU IN VIGORE DALL'1.1.2020 - CHIARIMENTI
	Con la circ. 18.3.2020 n. 1/DF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti sulla "nuova" IMU in vigore dall'1.1.2020, a seguito della riforma operata dall'art. 1 co. 738 - 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020).
1.1	<p>TERMINI DI VERSAMENTO E DETERMINAZIONE DELLA PRIMA RATA 2020</p> <p>L'IMU dovuta per il 2020 deve essere versata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima scadente il 16.6.2020, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; • la seconda scadente il 16.12.2020, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. <p>Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.</p> <p>Versamento della prima rata 2020</p> <p>Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p> <p>La circ. 1/2020 ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'immobile è stato ceduto nel corso del 2019 non si realizza il presupposto impositivo nell'anno 2020 per cui non deve essere versato nulla (ciò vale anche nel caso di un immobile che era tenuto a disposizione o era locato nell'anno 2019 e che dall'1.1.2020 viene destinato ad abitazione principale); • se l'immobile è stato acquistato nel corso dell'anno 2020, il contribuente può, in alternativa, non versare nulla oppure versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre tenendo conto dell'aliquota IMU per l'anno 2019 (ciò vale anche se l'immobile era destinato ad abitazione principale nel 2019 e dall'1.1.2020 viene locato o tenuto a disposizione come "seconda casa"); • per i fabbricati strumentali, nel 2019 esenti da IMU ma assoggettati a TASI, per il versamento della prima rata 2020 si deve applicare l'aliquota base dello 0,1%.
1.2	<p>LIQUIDAZIONE DELL'IMU</p> <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla quota di possesso; • ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. <p>Ai fini dell'IMU in vigore dall'1.1.2020, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Ad esempio, il mese di marzo 2020, composto da 31 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 16.</p> <p>Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il giorno di trasferimento del possesso; • l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. <p>Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.</p>
1.3	<p>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI</p> <p>Ai fini dell'IMU, è considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.</p> <p>In caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti l'immobile non può essere assimilato all'abitazione principale.</p>
1.4	<p>ULTERIORI CHIARIMENTI</p> <p>La circ. 1/2020 ha chiarito, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree fabbricabili di pertinenza del fabbricato possono essere considerate pertinentenze ai fini IMU solo nel caso in cui le stesse risultino accatastate unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta "graffatura";

segue	<ul style="list-style-type: none"> nel caso di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario fino alla formale risoluzione del contratto stesso a prescindere dalla riconsegna del bene; nei casi in cui il possesso dell'immobile abbia avuto inizio o siano intervenute variazioni nel corso dell'anno 2019 che obbligano alla presentazione della dichiarazione IMU, la stessa deve essere trasmessa entro il 31.12.2020.
2	RICHIESTA DI RIMBORSO O DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO TR
	Con il provv. 26.3.2020 n. 144055, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR, con le relative istruzioni, utilizzabile dai soggetti passivi IVA per la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione "orizzontale" ex art. 17 del DLgs. 241/97 del credito IVA trimestrale.
2.1	DECORRENZA DELL'UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO Il nuovo modello TR: <ul style="list-style-type: none"> sostituisce quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421; deve essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2020.
2.2	NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO Le principali novità del nuovo modello TR riguardano: <ul style="list-style-type: none"> l'inserimento della percentuale di compensazione del 6% (relativa a "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura; legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale", di cui ai n. 43 e 45 della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72); l'inserimento della casella "Situazioni particolari", i cui codici verranno eventualmente adottati, da parte dell'Agenzia delle Entrate, con successivi specifici documenti di prassi.
2.3	CEDIBILITÀ DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI Il modello TR relativo ai crediti IVA del primo trimestre 2020 rappresenta la prima istanza mediante la quale far valere la cedibilità del credito IVA trimestrale. Tale possibilità è stata infatti riconosciuta dall'art. 12-sexies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019), con riferimento ai "crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020".
2.4	TERMINE DI PRESENTAZIONE Il modello TR deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Il modello relativo al primo trimestre dell'anno ha, dunque, quale termine ordinario di presentazione il 30 aprile. Sospensione a causa dell'emergenza Coronavirus Con riferimento al modello TR relativo al primo trimestre del 2020 da presentare entro il 30.4.2020, è tuttavia possibile avvalersi della sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, stabilita dall'art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18 a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, presentando il modello entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni. Occorre tuttavia tenere presente che il rinvio della presentazione del modello TR comporta: <ul style="list-style-type: none"> il differimento del rimborso del credito; l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24; la compensazione, infatti, è possibile solo dal giorno successivo a quello di presentazione del modello TR da cui emerge il credito, ovvero dal decimo giorno successivo a tale presentazione qualora l'importo da compensare superi i 5.000,00 euro annui.

<p>3</p>	<p>PREMIO RICONOSCIUTO AI DIPENDENTI CHE HANNO LAVORATO IN SEDE NEL MESE DI MARZO 2020 - RECUPERO IN COMPENSAZIONE</p>
	<p>Con l'art. 63 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") è stato previsto il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, nonostante l'emergenza Coronavirus.</p> <p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 31.3.2020 n. 17 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stati istituiti i codici tributo per il recupero in compensazione del premio riconosciuto dal datore di lavoro sostituto d'imposta; • state stabilite le modalità di compilazione dei modelli F24.
<p>3.1</p>	<p>RICONOSCIMENTO DEL PREMIO</p> <p>Il premio in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 co. 1 del TUIR, con un reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000,00 euro; • è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020 in misura pari a 100,00 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese; • non concorre alla formazione del reddito del beneficiario; • è riconosciuto dal datore di lavoro sostituto d'imposta in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
<p>3.2</p>	<p>RECUPERO IN COMPENSAZIONE DEL PREMIO EROGATO</p> <p>I sostituti d'imposta recuperano il premio erogato ai dipendenti mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (analogamente quindi al c.d. "bonus Renzi").</p> <p>Codici tributo</p> <p>Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "1699", per il modello F24; • "169E", per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP). <p>Compilazione dei modelli F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice tributo "1699" deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"; • nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA". <p>In sede di compilazione del modello F24 EP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice tributo "169E" deve essere esposto nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati"; • nei campi "riferimento A" e "riferimento B" devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA". <p>Presentazione dei modelli F24</p> <p>Ai fini del recupero in compensazione delle somme in esame, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>Il recupero in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.</p>

4	LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	<p>Con il provv. Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle Entrate 5.3.2020 n. 80217, sono state approvate le disposizioni attuative della c.d. "lotteria degli scontrini".</p> <p>Ulteriori indicazioni sul funzionamento della lotteria sono state fornite con la Guida operativa pubblicata sul tema.</p>
4.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>La "lotteria degli scontrini" è disciplinata dall'art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 e prenderà avvio dall'1.7.2020. Nell'ambito di tale lotteria, gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto consentiranno di partecipare alle estrazioni di premi in denaro. In particolare, potranno partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuino acquisti, in veste di privati consumatori, presso esercenti attività di commercio al minuto, purché questi ultimi siano tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p>Pertanto, non consentono di partecipare alla lotteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli acquisti effettuati nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione; • gli acquisti effettuati presso esercenti che sono esonerati dai corrispettivi telematici (es. acquisti <i>online</i>).
4.2	<p>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</p> <p>Per partecipare alle estrazioni, l'acquirente dovrà comunicare all'esercente, prima dell'emissione del documento commerciale, il proprio "codice lotteria", ossia uno pseudonimo del codice fiscale che consente all'acquirente di non essere identificato, se non ai fini dell'attribuzione dei premi.</p> <p>Generazione del codice lotteria</p> <p>Il codice può essere ottenuto inserendo il proprio codice fiscale nell'apposito servizio presente sul "Portale Lotteria", disponibile all'indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Il codice così generato dovrà essere stampato o salvato su un dispositivo mobile in modo da poterlo esibire all'esercente all'atto dell'acquisto.</p> <p>Biglietti virtuali</p> <p>Ogni acquisto di importo uguale o superiore a un euro in relazione al quale viene comunicato il codice lotteria consente di generare un numero di biglietti virtuali. Nello specifico, viene generato un biglietto per ogni euro di corrispettivo, fino a un massimo di 1.000 biglietti.</p> <p>Nell'area riservata del "Portale Lotteria" sarà possibile, fra l'altro, controllare gli scontrini elettronici associati al proprio codice lotteria, il numero dei biglietti virtuali ottenuti, le vincite, nonché esercitare i propri diritti, ad esempio chiedendo la cancellazione dei propri dati.</p>
4.3	<p>ACQUISTI TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DALLA LOTTERIA</p> <p>Si evidenzia che, nella fase di avvio della lotteria, saranno esclusi dalle estrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli acquisti documentati mediante fattura elettronica; • gli acquisti di beni o servizi per i quali i dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria; • gli acquisti per i quali viene comunicato il codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.
4.4	<p>ESTRAZIONI</p> <p>Sono previste due tipologie di estrazioni: "ordinarie" e "zero contanti":</p> <ul style="list-style-type: none"> • chi effettuerà gli acquisti pagando in contanti parteciperà soltanto alle estrazioni "ordinarie"; • chi utilizzerà mezzi di pagamento elettronici (es. bancomat, carta di credito) parteciperà anche a quelle "zero contanti", che prevedono premi più elevati. <p>A queste ultime potranno partecipare anche gli esercenti, in quanto il biglietto vincente per il consumatore determinerà la vincita anche per l'esercente che ha emesso lo scontrino associato al biglietto.</p>

<i>segue</i>	<p>Periodicità delle estrazioni</p> <p>La lotteria prevede estrazioni mensili, annuali e, dal 2021, anche settimanali. Con lo stesso scontrino, dunque, ogni acquirente potrà partecipare a più estrazioni. La prima estrazione mensile avverrà il 7.8.2020 con riferimento ai corrispettivi trasmessi dall'1.7.2020 al 31.7.2020, mentre le successive avverranno ogni secondo giovedì del mese. La data della prima estrazione annuale, invece, verrà individuata con apposito provvedimento. Le estrazioni settimanali, infine, partiranno dal 14.1.2021.</p>
4.5	<p>PREMI</p> <p>Per le estrazioni ordinarie sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un premio annuale da un milione di euro; • 3 premi mensili da 30.000,00 euro ciascuno; • 7 premi settimanali da 5.000,00 euro ciascuno dal 2021. <p>Le regole delle estrazioni “zero contanti” saranno definite con un successivo provvedimento. Tuttavia, in base alle anticipazioni fornite nella Guida pubblicata il 6.3.2020, nell’ambito di tali estrazioni saranno previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 premi per l'estrazione annuale (uno da 5 milioni per i consumatori e un altro da un milione per gli esercenti); • 20 premi per le estrazioni mensili (10 da 100.000,00 euro ciascuno per i consumatori e altri 10 da 20.000,00 euro per gli esercenti); • 30 premi per le estrazioni settimanali dal 2021 (15 da 25.000,00 euro ciascuno per i consumatori e altri 15 da 5.000,00 euro per gli esercenti). <p>Comunicazione della vincita</p> <p>I vincitori saranno avvisati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, ove abbiano indicato le informazioni necessarie nell’area riservata del “Portale Lotteria”, via PEC, SMS o via e-mail.</p> <p>Ritiro dei premi</p> <p>I premi dovranno essere ritirati entro 90 giorni dalla comunicazione formale della vincita (mediante raccomandata o PEC). Non sarà necessario, a tal fine, conservare i documenti commerciali.</p>
5	<p>RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF IMPRENDITORI</p>
	<p>Nella risposta a interpello 24.3.2020 n. 94, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui emergano perdite fiscali in capo ad un soggetto IRPEF imprenditore (individuale o società di persone) a seguito di accertamento, il riporto delle perdite avviene secondo la stessa tempistica e la stessa metodologia che sarebbero state previste laddove i redditi fossero sempre stati dichiarati correttamente.</p>
5.1	<p>CASISTICA ESAMINATA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Il particolare caso oggetto di analisi riguarda un ex agente in contabilità ordinaria che aveva dichiarato l’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, percepita nel 2014, nel quadro RF del modello REDDITI. A seguito del controllo effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’indennità è stata assoggettata a tassazione separata; • il reddito d’impresa dichiarato, comprensivo dell’indennità, è stato rettificato, portando ad un risultato di perdita fiscale.
5.2	<p>MODALITÀ DI RECUPERO DELLE PERDITE</p> <p>Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la perdita in questione deve essere riportata agli esercizi successivi, per l’intero ammontare, sino al 2017, sulla base del previgente art. 8 co. 3 del TUIR. Dal 2018, invece, il riporto è temporalmente illimitato, ma avviene nel limite dell’80% del reddito d’impresa di ciascun esercizio.</p>

segue	La risposta ad interpello non evidenzia, però, come avvenga tecnicamente il riporto in avanti della perdita; si può ipotizzare la presentazione di dichiarazioni integrative a favore “a catena”, con l’evidenziazione di crediti corrispondenti alle imposte a suo tempo pagate nei diversi esercizi.
6	CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - SPETTANZA AI COLLABORATORI FAMILIARI
	<p>Con la risposta a interpello 5.3.2020 n. 85, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui alla L. 208/2015, spetta anche al collaboratore familiare.</p> <p>Nello specifico, è stato affermato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“il collaboratore familiare è titolare di un reddito di partecipazione, che, ottenuto dalla ripartizione del reddito di impresa, ne mantiene la stessa natura”</i> e che di conseguenza <i>“lo stesso, in qualità di titolare di reddito di impresa, possa rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione del credito di imposta in esame”</i>; • considerato che la disciplina delle imprese familiari di cui all’art. 5 co. 4 del TUIR si basa sul medesimo principio di trasparenza fiscale previsto per le società di persone, si può attribuire il credito d’imposta in esame al collaboratore familiare, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. <p>Contributo in conto impianti</p> <p>Il credito d’imposta, fiscalmente tassabile, ha natura di contributo in conto impianti.</p>
7	CUMULO TRA LA “TREMONTI AMBIENTALE” E IL CONTO ENERGIA - COMUNICAZIONE PER LA RINUNCIA E VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 6.3.2020 n. 114266 è stato approvato il modello, con le istruzioni per la compilazione, relativo alla comunicazione per la definizione prevista dall’art. 36 del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157), che consente di mantenere i benefici derivanti dal conto energia a fronte del divieto di cumulo con la detassazione per gli investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese (art. 6 co. 13-19 della L. 388/2000, c.d. “Tremonti ambientale”). Con la ris. Agenzia delle Entrate 31.3.2020 n. 16 sono state definite le modalità di versamento della somma dovuta.
7.1	<p>MANTENIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI</p> <p>La procedura in esame è diretta ai soggetti che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti di cui ai DD.MM. 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012, versando una somma parametrata alla variazione in diminuzione ex art. 6 co. 13-19 della L. 388/2000 effettuata nella dichiarazione dei redditi.</p>
7.2	<p>MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO</p> <p>La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento integrale degli importi dovuti, entrambi da effettuarsi entro il 30.6.2020.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione deve essere inviata all’indirizzo PEC dell’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate in base al domicilio fiscale del contribuente; • la somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l’aliquota d’imposta <i>pro tempore</i> vigente in relazione alle diverse categorie di contribuenti.
7.3	<p>VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA</p> <p>Ai fini del pagamento della somma in esame non è possibile avvalersi della compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 31.3.2020 n. 16 è stato quindi stabilito che il versamento in esame deve essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), che non consente la compensazione; • utilizzando l’apposito codice tributo “8200”, di nuova istituzione.

segue	<p>Compilazione del modello “F24 ELIDE”</p> <p>In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice tributo deve essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua al versamento; • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: <ul style="list-style-type: none"> – nel campo “tipo”, la lettera “R”; – nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; – nel campo “codice”, il codice tributo “8200”; – nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”. <p>I campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere compilati.</p>
8	<p>PATENT BOX - RINUNCIA ALLA PROCEDURA DI RULING IN CORSO PER L’AUTODETERMINAZIONE - EFFETTI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 27.3.2020 n. 99, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rinuncia al <i>ruling</i> per la determinazione diretta del reddito agevolabile ai fini del <i>Patent box</i> ai sensi dell’art. 4 del DL 34/2019.</p>
8.1	<p>FATTISPECIE</p> <p>Nel caso di specie, una società ha presentato istanza di <i>ruling</i> il 30.6.2016, per il quinquennio 2016-2020, per la determinazione del reddito agevolabile. Nel 2019 è avvenuta la rinuncia al <i>ruling</i> in corso per avvalersi della nuova opzione di autodeterminazione.</p> <p>La questione riguarda come poter fruire del <i>Patent box</i> nei periodi d’imposta successivi alla rinuncia (2020, nel caso di specie).</p>
8.2	<p>RINUNCIA TOTALE</p> <p>L’Agenzia delle Entrate precisa che la rinuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve riguardare la procedura di <i>Patent box</i> nella sua interezza, quindi tutto il quinquennio agevolato; • non può essere nemmeno limitata ad alcuni beni immateriali tra quelli che rientrano nel perimetro del <i>ruling</i>.
8.3	<p>IMPOSSIBILITÀ DI PRESENTARE ULTERIORE ISTANZA DI RULING</p> <p>Il contribuente non può quindi presentare istanza di <i>ruling</i> per il 2020, in quanto ha rinunciato alla procedura per tutti i periodi d’imposta coperti dall’opzione quinquennale (2016-2020).</p> <p>Di conseguenza, per fruire del <i>Patent box</i> negli anni successivi alla rinuncia al <i>ruling</i> (2020, nel caso di specie) occorre esercitare l’opzione annuale prevista per l’autoliquidazione.</p>
9	<p>NOTA DI VARIAZIONE IVA PER STRALCIO EX LEGE DEL DEBITO</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.3.2020 n. 90, ha chiarito che l’emissione della nota di variazione ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, per il venir meno dell’operazione, è ammissibile nell’ipotesi di cui all’art. 4 del DL 119/2018 conv. L. 136/2018, che prevede l’annullamento <i>ex lege</i> di tutti i debiti di importo fino a 1.000,00 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010. La disposizione normativa speciale rappresenta infatti una delle cause per le quali un’operazione fatturata può venir meno, in tutto o in parte, o essere ridotta nel suo ammontare imponibile, che legittimano l’emissione della nota di variazione e la possibilità di portare in detrazione, nel rispetto dei termini di legge (art. 19 del DPR 633/72), l’IVA corrispondente alla variazione, registrandola ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72.</p>
9.1	<p>PRESUPPOSTO DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA</p> <p>Ai fini IVA, successivamente all’emissione e alla registrazione della fattura attiva, la possibilità di effettuare la rettifica dell’imposta è regolata, nella disciplina nazionale,</p>

segue	<p>dall'art. 26 del DPR 633/72, che recepisce l'art. 90 della Direttiva 2006/112/CE, nel cui par. 1 è stabilito che <i>"in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri"</i>.</p> <p>Il co. 2 dell'art. 26 del DPR 633/72 riconosce al cedente/prestatore il diritto alla detrazione dell'IVA pari alla variazione, registrandola ex art. 25 del DPR 633/72, quando l'operazione viene meno in tutto o in parte per <i>"dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili"</i>.</p> <p>La norma, riferendosi anche alle figure "simili" alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione, consente un'accezione ampia delle ragioni per le quali un'operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile (ris. Agenzia delle Entrate 31.3.2009 n. 85), posto che ciò che acquista rilievo è che la variazione e la sua causa siano registrate a norma degli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 17.2.2009 n. 42 e Cass. 6.7.2001 n. 9195).</p>
9.2	<p>STRALCIO EX LEGE DEL DEBITO</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.3.2020 n. 90, l'art. 4 co. 1 del DL 119/2018, conv. L. 136/2018, prevedendo la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo sino a 1.000,00 euro – con le caratteristiche ivi previste – senza alcuna richiesta da parte dei debitori e dell'ente creditore, costituisce un'ipotesi di cancellazione <i>ex lege</i>, per effetto della quale il creditore deve adeguare, nei termini di legge, le proprie scritture contabili.</p> <p>In tale ipotesi, quindi, il creditore è legittimato all'emissione della nota di variazione, ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, per il venir meno dell'operazione.</p> <p>In particolare, nel caso di specie, per disposizione normativa speciale sopravvenuta (art. 4 co. 1 del DL 119/2018), l'operazione per la quale era stata originariamente emessa fattura è venuta meno a causa del venir meno del prezzo dovuto, corrispondente al debito di importo residuo fino a 1.000,00 euro.</p>
9.3	<p>TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE</p> <p>L'esercizio del diritto alla detrazione, tuttavia, è consentito entro i termini di cui all'art. 19 del DPR 633/72, ossia <i>"al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"</i> (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).</p> <p>Nel caso dello stralcio ex art. 4 co. 1 del DL 119/2018, la detrazione dell'IVA è quindi consentita entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019 (modello IVA 2020).</p>
10	<p>SERVIZI DI LOGISTICA INTEGRATA - TERRITORIALITÀ IVA</p>
	<p>Con la risposta a interpello 27.3.2020 n. 96, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ai criteri di territorialità IVA applicabili ai servizi di logistica integrata.</p>
10.1	<p>CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE</p> <p>L'operazione sottoposta all'esame dell'Agenzia consiste, in particolare, nella movimentazione e nel magazzinaggio della merce del committente, nell'espletamento di servizi doganali, nell'assistenza al confezionamento, all'etichettatura, alla contabilizzazione, alle spedizioni per i clienti nell'ambito dell'<i>e-commerce</i>, ecc.</p> <p>Secondo l'Amministrazione finanziaria, i servizi logistici e di <i>e-commerce</i> costituiscono, nel caso specifico, una prestazione unitaria ai fini IVA, in cui lo stoccaggio delle merci negli immobili costituisce l'elemento principale.</p> <p>Altre prestazioni come il reimballaggio, invece, hanno valenza autonoma ai fini dell'imposta, in quanto non direttamente collegate ai servizi di logistica, ma possono considerarsi accessorie se la loro remunerazione assume natura secondaria rispetto a detti servizi.</p>
10.2	<p>QUALIFICAZIONE AI FINI DELLA TERRITORIALITÀ IVA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 27.6.2013 causa C-155/12 (RR Donnelley), chiarisce che il servizio di logistica in argomento potrebbe essere ricondotto, ai fini IVA, tra le prestazioni relative a</p>

<i>segue</i>	<p>beni immobili di cui all'art. 7-<i>quater</i> del DPR 633/72, rilevanti nello Stato in cui l'immobile è ubicato, solo se venisse riconosciuto al beneficiario il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato.</p> <p>Nel caso specifico, tuttavia, il committente non partecipa alle attività di logistica, né le dirige e coordina e accede ai siti dove si svolge il servizio solo in forma eccezionale e periodica, al solo fine di testare la qualità dei servizi resi.</p> <p>Pertanto, la prestazione di logistica integrata esaminata nella risposta 96/2020 deve qualificarsi, ai fini IVA, come prestazione "generica" ex art. 7-<i>ter</i> del DPR 633/72 e deve considerarsi rilevante nello Stato in cui è stabilito il committente soggetto passivo IVA.</p>
11	COMMISSIONI DI PAGAMENTO - TRATTAMENTO AI FINI IVA
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.3.2020 n. 91 ha chiarito che, nel caso di commissioni di pagamento che un soggetto passivo italiano ha corrisposto ad un soggetto non residente nel territorio dello Stato, è necessario porre in essere il meccanismo del "reverse charge", applicando il regime di esenzione IVA.</p> <p>Inoltre, è dovuto l'inserimento dei relativi dati nel c.d. "esterometro".</p>
11.1	REGIME DI ESENZIONE <p>Una prestazione di servizi che prevede la corresponsione di commissioni di pagamento è da considerarsi operazione esente ai fini IVA.</p> <p>Detta prestazione rientra tra le prestazioni esenti di cui all'art. 135, par. 1, lett. d) della direttiva 2006/112/CE, il quale include "le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti".</p>
11.2	ADEMPIMENTI AI FINI IVA <p>L'operazione descritta, in quanto posta in essere nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia, è effettuata secondo il meccanismo del "reverse charge" (art. 17 co. 2 del DPR 633/72). La fattura ricevuta deve essere "integrata" indicando il regime di esenzione IVA e la stessa è annotata nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite.</p> <p>In luogo del c.d. "esterometro", il committente nazionale può documentare l'acquisto in reverse charge emettendo fattura in formato elettronico, trasmessa al Sistema di Interscambio.</p>
12	DONAZIONI PER SOLIDARIETÀ SOCIALE DI ABBIGLIAMENTO, PERSONAL COMPUTER E TABLET
	<p>Con l'art. 31 del DL 2.3.2020 n. 9, recante le prime disposizioni di sostegno a fronte dell'emergenza da Coronavirus, è stato previsto l'ampliamento delle donazioni di prodotti a fini di solidarietà sociale da parte delle imprese, che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute dall'art. 16 della L. 166/2016.</p>
12.1	AGEVOLAZIONI FISCALI <p>Il citato art. 16 della L. 166/2016, con riferimento alla cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 85 co. 2 del TUIR, per cui, in sostanza, le cessioni in esame non si considerano produttive di ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d'impresa; • sotto il profilo IVA, per tali cessioni gratuite non opera la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del DPR 441/97. <p>I suddetti beni possono essere destinati agli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.</p>
12.2	AMPLIAMENTO DEI BENI AGEVOLABILI <p>L'art. 31 del DL 9/2020 ha ampliato l'ambito applicativo delle suddette agevolazioni,</p>

segue	<p>estendendolo alle donazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti tessili, • prodotti per l'abbigliamento, • prodotti per l'arredamento, • giocattoli, • materiali per l'edilizia, • elettrodomestici, • personal computer, <i>tablet</i>, <i>e-reader</i> e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, <p>non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.</p>
12.3	<p>DELEGA ADEMPIMENTI A TERZI</p> <p>Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione del donatore agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita; tale comunicazione è obbligatoria per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore superiore a 15.000,00 euro; • dichiarazione trimestrale dell'ente donatario, relativa ai beni ricevuti e all'impegno ad utilizzare gli stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali. <p>Resta ferma la responsabilità del donatore o dell'ente donatario.</p>
13	<p>INTERVENTI ANTISISMICI - ACQUISTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE RISTRUTTURATA INTERAMENTE DALLE IMPRESE - PROCEDURE AUTORIZZATORIE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 24.3.2020 n. 93, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il c.d. "sismabonus acquisti", previsto dal co. 1-<i>septies</i> dell'art. 16 del DL 63/2013, compete soltanto se le procedure autorizzatorie sono state avviate dall'1.1.2017.</p> <p>Si ricorda che il citato co. 1-<i>septies</i> prevede che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-<i>quater</i> dello stesso art. 16 siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), agli acquirenti delle unità immobiliari spetta una detrazione d'imposta nella misura del 75% o dell'85% a seconda che dagli interventi il rischio sismico si riduca di una o di due classi.</p> <p>In ogni caso, fa presente l'Agenzia, è possibile richiedere al Comune una certificazione dalla quale risulti la data di inizio della procedura autorizzatoria.</p>
14	<p>MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LETTURA</p>
	<p>Nell'ambito della L. 13.2.2020 n. 15, pubblicata sulla <i>G.U.</i> 10.3.2020 n. 63, sono state introdotte alcune disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.</p>
14.1	<p>"CARTA DELLA CULTURA"</p> <p>Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, l'art. 6 della L. 15/2020 stabilisce che lo Stato contribuisce mediante la "Carta della cultura" alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • italiani e stranieri; • residenti nel territorio nazionale; • appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. <p>La "Carta della cultura" è una carta elettronica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del valore nominale di 100,00 euro; • utilizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. <p>I libri acquistati sono destinati ad uso personale e non sono rivendibili.</p>

<i>segue</i>	<p>Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>I requisiti per l'assegnazione della Carta e le relative modalità di rilascio saranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale.</p>
14.2	<p>DONAZIONI DI LIBRI</p> <p>Per effetto dell'art. 7 della L. 15/2020, sono agevolate, ai sensi dell'art. 16 della L. 166/2016, anche le donazioni di libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.</p> <p>L'art. 16 della L. 166/2016 prevede infatti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni indicati, ceduti gratuitamente, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 85 co. 2 del TUIR; • per tali cessioni gratuite non opera la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del DPR 441/97.
14.3	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE LIBRERIE</p> <p>Per effetto dell'art. 10 della L. 15/2020, dal 2020, viene incrementata di 3.250.000,00 euro annui l'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per le librerie previsto dall'art. 1 co. 319 della L. 205/2017.</p>
15	<p>INTERMEDIARI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI - ESTENSIONE</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.3.2020 n. 118737 è stato esteso l'ambito dei soggetti che possono essere incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (modelli REDDITI, modelli IRAP, dichiarazioni IVA, dichiarazioni dei sostituti d'imposta, ecc.).</p> <p>Tra gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. e) del DPR 322/98, vengono infatti incluse anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le associazioni tra avvocati, di cui all'art. 4 della L. 31.12.2012 n. 247; • le società tra avvocati, di cui all'art. 4-bis della L. 31.12.2012 n. 247. <p>Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni era già possibile avvalersi dei singoli avvocati iscritti negli Albi, in base a quanto previsto dal DM 12.7.2000.</p> <p>L'estensione alle associazioni e alle società fra avvocati, ora prevista, viene motivata dalla considerazione che tali soggetti, oltre a possedere i necessari requisiti tecnici ed organizzativi, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.</p> <p>Abilitazione al servizio Entratel</p> <p>Per effettuare l'invio telematico delle dichiarazioni quali intermediari, le associazioni e le società fra avvocati dovranno essere abilitate dall'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del servizio telematico Entratel, in seguito alla presentazione di un'apposita domanda.</p>
16	<p>BIGLIETTERIE AUTOMATIZZATE - RILASCIO TITOLI DI ACCESSO - IDONEITÀ DEI SISTEMI - SEMPLIFICAZIONI</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2020 n. 129039, sono state introdotte alcune semplificazioni relativamente alla certificazione di idoneità delle biglietterie automatizzate per la vendita di titoli di accesso nominativi agli spettacoli.</p> <p>Vengono infatti modificate alcune disposizioni contenute nel precedente provv. 27.6.2019 n. 223774.</p> <p>In particolare, l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha esteso le ipotesi di applicazione della procedura semplificata per il riconoscimento dell'idoneità dei sistemi anche ai casi in cui tale riconoscimento sia necessario per i soli adeguamenti della disciplina relativa ai sistemi di biglietteria automatizzata previsti dal punto 8 del provv. 223774/2019;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> ha prorogato di 9 mesi il termine entro il quale è possibile ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata, in modo da consentire agli Enti Certificatori di gestire le richieste pervenute (il nuovo termine tiene conto anche delle prime disposizioni emanate per far fronte alla diffusione del Coronavirus).
17	TARDIVA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI DI UN SOGGETTO NON RESIDENTE
	Le risposte a interpello Agenzia delle Entrate 5.3.2020 n. 86 e 87 hanno chiarito che, nel caso di tardiva comunicazione alla stessa Agenzia della variazione dei dati relativi al rappresentante legale di un soggetto non residente, identificatosi direttamente ai fini IVA, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di 500,00 euro e un massimo di 2.000,00 euro (art. 5 co. 6 del DLgs. 471/97).
17.1	<p>RILEVANZA DELLA VIOLAZIONE COMMESSA</p> <p>Il comportamento sopra descritto non può integrare una violazione meramente formale, non sanzionabile.</p> <p>La causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 6 co. 5-<i>bis</i> del DLgs. 472/97, è infatti prevista per le sole violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che comunque non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.</p> <p>Peraltro, spetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della loro attività, il compito di valutare in concreto (a posteriori), nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo.</p>
17.2	<p>ERRATA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI IVA</p> <p>In una fattispecie come quella rappresentata, al di fuori dai casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale IVA, se in quest'ultima sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa i dati del rappresentante legale, si applica una sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro.</p> <p>Inoltre, è sanzionabile anche l'eventuale omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, rispetto alla quale la sanzione amministrativa è compresa tra 500,00 e 2.000,00 euro.</p>